

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

## SPAZIO AZIENDE – ottobre 2011

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Verifica nei confronti di un albergo</b></p> <p><b>Sentenza CTR Veneto 12.4.2011, n. 32/16/11</b></p>	<p>Nelle verifiche effettuate nei confronti di un albergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ai fini del calcolo dei maggiori pernottamenti rispetto a quelli dichiarati non devono essere tenuti in considerazione gli asciugamani utilizzati nei bagni comuni;</li> <li>– la tariffa applicata deve essere calcolata sulla base del prezzo medio ponderato per persona ospitata, considerando nel conteggio tutte le tipologie di camera e non soltanto quella singola (che risulta essere la più costosa).</li> </ul>
<p><b>Verifica nei confronti di una pizzeria</b></p> <p><b>Sentenza CTP Alessandria 28.7.2011, n. 74/3/11</b></p>	<p>In sede di accertamento nei confronti di un soggetto operante nel settore della ristorazione (nel caso di specie una pizzeria) non è attendibile la stima del numero di pasti che lo stesso avrebbe teoricamente somministrato effettuata sulla base della quantità media di bibite consumate da un singolo cliente, soprattutto qualora lo stesso sia risultato congruo agli studi di settore.</p>
<p><b>Chiusura liti fiscali pendenti</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia delle Entrate 13.9.2011</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il modello utilizzabile per la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti all’1.5.2011 da presentare all’Agenzia entro il 31.3.2012.</p> <p>Si rammenta che il versamento di quanto dovuto va effettuato entro il 30.11.2011 tramite il mod. F24 “<i>Versamenti con elementi identificativi</i>” utilizzando il codice tributo “8082”.</p>
<p><b>Aliquota IVA dispositivi per la cura del diabete</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 15.9.2011, n. 90/E</b></p>	<p>È soggetta all’aliquota IVA ridotta del 4% ex n. 41-quater), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, la cessione di alcuni dispositivi per la prevenzione e cura del diabete (ad esempio, strisce reattive di automonitoraggio; apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna, siringhe monouso per insulina) effettuata nei confronti di soggetti con menomazione funzionale permanente attestata dall’iscrizione nel Registro Regionale Diabetici ed in possesso di regolare prescrizione di un medico del SSN.</p>
<p><b>Proroga elenchi clienti fornitori 2010</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2011</b></p>	<p>È stato prorogato dal 31.10 al 31.12.2011 il termine per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate / ricevute da parte dei soggetti IVA nel corso del 2010, di importo non inferiore a € 25.000, al fine di consentire l’adeguamento informatico connesso con la modifica del tracciato informatico della comunicazione in esame.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA DI FERRAGOSTO”

Con la pubblicazione della Legge 14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n. 138/2011, c.d. “*Manovra di Ferragosto*”, contenente “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

#### RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

È prevista la **riduzione dei regimi “di favore fiscale”** nella misura del **5% già dal 2012** e del **20% dal 2013**. Tale riduzione:

- è **applicabile** alle agevolazioni riguardanti **qualsiasi imposta** (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e **qualsiasi ambito** (persone fisiche, imprese, società, ecc.);
- **non sarà applicata** in tale modalità “generalizzata” se **entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale”** finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti.



In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (compresa l'accisa).

#### ADDIZIONALI IRPEF

A **decorrere dal 2012** le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare o ridurre l'aliquota dell'addizionale IRPEF di base. L'**incremento** graduale non potrà essere superiore:

- allo 0,5% per il 2012 e 2013;
- all'1,1% per il 2014;
- al 2,1% per il 2015.

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di **un'aliquota complessiva** pari allo **0,8%**. Qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011, le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012.

#### RICORRENZA FESTIVITÀ

A **decorrere dal 2012** un apposito Decreto fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “*Festività laiche*” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse **cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente** la prima domenica immediatamente successiva ovvero **coincidano con tale domenica**.

Non potranno essere oggetto di “spostamento” la festa della Liberazione (**25.4**), la festa del Lavoro (**1.5**) e la festa nazionale della Repubblica (**2.6**).

#### CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Per il **triennio 2011-2013** è prevista l'introduzione del c.d. “**contributo di solidarietà**” in misura pari al **3% del reddito complessivo** del contribuente **eccedente il limite di € 300.000**.

Tale contributo di solidarietà costituisce **onere deducibile**.

Con un apposito Decreto saranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione e in futuro potrà essere prevista la proroga del contributo per gli anni successivi al 2013.

#### ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 21%

L'**aliquota IVA ordinaria** è stata incrementata dal 20% **al 21% a decorrere dal 17.9.2011**.

Inoltre, per i corrispettivi certificati con scontrino/ricevuta fiscale, è previsto che lo **scorporo dell'imposta** ai fini delle liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando **esclusivamente il metodo matematico** (divisione per 121) e non più anche il metodo “delle percentuali di scorporo”.

Al fine di individuare a quali operazioni va applicata la nuova aliquota IVA è necessario verificare il momento di effettuazione dell'operazione, secondo i criteri dettati dall'art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili, ecc.).

### LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE

È stata disposta la **riduzione a € 2.500 del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore** (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011). Di conseguenza:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.



**È esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13.8.-31.8.2011** relative all'uso del contante nel nuovo limite di € 2.500.

### OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Se, nei confronti dei soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, sia contestate **nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni** dell'obbligo di fatturazione dei compensi, **compiute in giorni diversi**, è prevista la **sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine** per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**. In caso di **recidiva** la sospensione passa **da 15 giorni a 6 mesi**. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale **in forma associata** la sanzione in esame è applicata nei confronti di **tutti gli associati**

### RECUPERO SOMME CONDONO 2002 E ALLUNGAMENTO TERMINI ACCERTAMENTO

Nei confronti dei **soggetti che si sono avvalsi del condono 2002** è previsto il recupero delle somme dichiarate e non versate, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.

In particolare è disposto:

- l'avvio di ogni **azione coattiva** necessaria al fine dell'**integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte**, maggiorate degli interessi maturati, **entro il 31.12.2011**;
- l'applicazione della **sanzione pari al 50% di tali somme** in caso di **omesso pagamento entro il 31.12.2011**. In tal caso, inoltre, la posizione di detti contribuenti relativa a **tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati** e per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento sarà **sottoposta a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF.

Inoltre, per i soggetti che hanno aderito al condono 2002, i **termini di accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno**.

### DETRAZIONE IRPEF 36%

È previsto che in caso di **cessione dell'immobile** oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione ancora spettante per i periodi d'imposta successivi alla cessione può essere **utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente**.

### TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

È fissata al **20% l'aliquota ordinaria** della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR**;
- ai **redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR**.

In particolare, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari** passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

---

### ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

---

Per **poter beneficiare del c.d. "premio di congruità"** in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è **necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione** consistente nella **congruità anche per l'anno precedente a quello interessato**.

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

---

### IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO

---

È prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo del 2%** dell'importo di **denaro trasferito all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie**.

Detta imposta **non si applica** ai trasferimenti effettuati da cittadini UE; verso Stati UE; da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

---

### TASSAZIONE UTILI COOPERATIVE

---

È previsto l'innalzamento della misura degli **utili netti annuali delle coop a mutualità prevalente** da assoggettare a tassazione, che pertanto risulta ora fissata:

- al **40%** (anziché 30%) per la **generalità delle cooperative**;
- al **65%** (anziché 55%) per le **cooperative di consumo**.

Rimane ferma al 20% la misura degli utili netti tassabili in capo alle **cooperative agricole e della piccola pesca**.

Per tutte le coop (a mutualità prevalente e non) è altresì previsto che gli **utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria** concorrono alla formazione del reddito imponibile **nella misura del 10%**.

---

### SOCIETÀ DI COMODO

---

Nei confronti delle c.d. "società di comodo" è previsto l'**innalzamento dell'aliquota IRES** del 10,50% che passa quindi dal 27,50% **al 38%**.

La nuova aliquota trova applicazione dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

#### ***Società in perdita per più periodi***

È stata introdotta la presunzione in base alla quale, **pur in assenza dei presupposti per essere qualificata di comodo**, la società che presenta la dichiarazione **in perdita per 3 anni consecutivi è considerata comunque "non operativa"** a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

In presenza delle specifiche cause è comunque possibile "ricorrere" alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Tale presunzione opera anche nel caso in cui la società, **nel triennio**:

- presenta la dichiarazione **in perdita per 2 anni**;
- **per l'anno restante** dichiara un **reddito inferiore al reddito minimo**.

## BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Per i **beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore** è disposto che:

- costituisce "**reddito diverso**" in capo al socio / familiare utilizzatore "*la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ...*";
- se il **corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento**, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso **indeducibili** dal reddito d'impresa;
- l'impresa concedente ovvero il socio / familiare dell'imprenditore devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento**.



In mancanza di tale comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni.

## LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

È previsto che l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla "**elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo**" sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari.

## SERVIZI SUL LITORALE CON RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE

È stato disposto l'obbligo per gli **stabilimenti balneari di rilasciare ricevuta / scontrino fiscale** per le prestazioni rese, quali, ad esempio, il noleggio di ombrelloni e lettini.

## SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA

Sono state **abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale** a seguito di violazioni tributarie che risultano ora fissate a:

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	NUOVE SOGLIE
<b>dichiarazione fraudolenta mediante artifici</b>	€ 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati
<b>dichiarazione infedele</b>	€ 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati
<b>omessa dichiarazione</b>	30.000 di imposta evasa

## RIDUZIONE SANZIONI PER PAGAMENTI NON IN CONTANTI

Le **sanzioni** connesse con le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA sono **ridotte alla metà** per le **imprese** e i **lavoratori autonomi**:

- con ricavi / compensi dichiarati **non superiori a € 5 milioni**;
- che **utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni** attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività;
- che **indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari** in corso nel periodo d'imposta.

## ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA

È previsto che **possono estrarre beni da un deposito IVA** al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia **solo i soggetti passivi IVA** che:

- sono **iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno**;
- dimostrano una **effettiva operatività**;
- attestano la **regolarità dei versamenti IVA**.

## RESTITUZIONE C.D. “BONUS BEBÈ”

È previsto che **non si applicano sanzioni penali e amministrative** ai soggetti che **hanno beneficiato del c.d. “bonus bebè”** (€ 1.000 per ogni figlio nato/adottato nel 2005 e/o nel 2006) pur **non soddisfacendo la condizione reddituale** (reddito familiare 2004 e/o 2005 non superiore a € 50.000) qualora **restituiscano le somme indebitamente percepite entro il 16.12.2011**.

## SCADENZARIO Mese di OTTOBRE

### Lunedì 17 ottobre

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre.
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
-----------------------------------	---

**Giovedì 20 ottobre**

<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
---	---

**Martedì 25 ottobre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
<b>MOD. 730/2011 INTEGRATIVO</b>	Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2011, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

**Lunedì 31 ottobre**

<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a settembre, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• al terzo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2010</b>	Versamento della seconda rata annuale (con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi) dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, all'1.1.2010, ex Legge n. 191/2009 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre (codice tributo 6038).